



COMUNE DI ONANO
Piazza Monaldeschi n.1- 01010 Onano (VT)
Tel. 0763/78021 - Fax. 0763/78391
comuneonano@pec.it

**DISCIPLINARE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE SCOPERTA
PER IL PERIODO DAL 01.06.2018 AL 30.09.2020**

CIG ZD9223DCC6

Il Comune di Onano , in attuazione della Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 26 del 05.02.2018, intende affidare in concessione, mediante procedura aperta, da aggiudicare con il criterio del miglior prezzo, il servizio di gestione della piscina comunale scoperta per il periodo dal 01.06.2018 al 30.09.2020.

DATE DELLA GARA:

Termine scadenza offerte: 01 marzo 2018 ore 12.00

Prima seduta pubblica di gara si svolgerà il giorno 02 marzo 2018 alle ore 10.00 presso la sede municipale, sita in Piazza Monaldeschi della Cervara n. 1. Eventuali variazioni della data saranno comunicate ai concorrenti con un preavviso di 24 ore.

La descrizione e le modalità di svolgimento del servizio, nonché le condizioni essenziali del contratto sono riportate nell'allegato Capitolato d'oneri. Con la presentazione dell'offerta si intenderanno integralmente accettate dal concorrente tutte le condizioni e precisazioni dello schema di Convenzione e del presente disciplinare di gara, al cui rispetto l'operatore economico sarà vincolato in caso di aggiudicazione. Il presente documento contiene le disposizioni che regolano la procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento del servizio per la durata di anni tre, rinnovabili, come in seguito specificato.

La procedura di selezione, trattandosi di concessione di servizi, è assoggettata, per quanto compatibile, alla disciplina del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 "Nuovo Codice dei Contratti Pubblici" in relazione a quanto non diversamente disposto dal presente disciplinare.

STAZIONE APPALTANTE: Comune di Onano

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Giordana Geronzi

ATTI DI GARA

- Bando di gara
- Disciplinare di gara
- Allegati al bando di gara:

- Allegato 1):Modello domanda di partecipazione
- Allegato 2): Modello per dichiarazione certificato generale casellario giudiziale e applicazione misure di prevenzione
- Allegato 3): Scheda offerta economica

Il Bando di gara, il Disciplinare di gara e i fac-simili di dichiarazioni sostitutive sono disponibili sui siti Internet: www.comune.onano.vt.it – Amministrazione trasparente

CHIARIMENTI: Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull'oggetto e sugli atti della procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento di essa devono essere trasmesse alla Stazione Appaltante per mezzo PEC entro il perentorio termine delle ore 12.00 del 20.02.2018.

1 . OGGETTO E VALORE DELL'APPALTO

1. Oggetto del presente documento è la disciplina per l'affidamento in concessione il servizio di gestione della piscina comunale scoperta per il periodo dal 01.06.2018 al 30.09.2020, di seguito denominato "Servizio". Le condizioni e le modalità alle quali dovrà rispondere il servizio sono stabilite da tutti gli atti di gara e dai loro allegati, parti integranti di essi.

2. Le prestazioni per il servizio in oggetto dovranno rispettare, a pena esclusione dalla gara, le modalità di esecuzione richieste nel capitolato d'oneri.

Il canone annuo di concessione oggetto di offerta al rialzo è fissato nel minimo di € 600,00 Il biglietto di ingresso, comprensivo di tesseramento UISP, non soggetto ad offerta è fissato in:

- intera giornata adulto € 7,00
- bambini fino a 12 anni € 5,00
- mezza giornata adulti € 5,00
- i bambini fino a 12 anni € 3,00
- bambini sotto i 4 anni hanno ingresso gratuito
- lettino prendisole giornaliero € 3,00
- ombrellone € 2,00

rivalutabili in accordo con l'Amministrazione Comunale all'inizio di ogni annualità.

L'Amministrazione metterà a disposizione n. 21 ombrelloni, n. 39 lettini prendisole, n. 2 calci balilla, n. 2 tavoli da ping pong e n. 4 tavoli in ferro con circa n. 12 sedie.

La piscina dovrà rispettare il seguente orario:

tutti i giorni dalle ore 10,00 alle ore 19,00.

3. Codice CIG N. **ZD9223DCC6**

A- ONERI DELL'AMMINISTRAZIONE

1. Sono a carico dell'Amministrazione i seguenti interventi di manutenzione straordinaria, purché non conseguenti ad incuria o dolo:

- a) sistemazione delle coperture e delle lattonerie;
- b) impianto e potatura straordinaria di essenze arboree;

- c) modifiche o varianti strutturali e complementari ai locali o agli impianti in adeguamento alle norme di legge e per miglioramenti funzionali;
 - d) verifica periodica degli idranti ed estintori;
 - e) vuotatura delle fosse biologiche e pulizia periodica dei pozzetti interni alla struttura;
 - f) verifica periodica annuale degli impianti elettrici;
 - g) verifica periodica di impianti di messa a terra;
 - h) nominare il responsabile deputato alla manutenzione e alla verifica periodica della centrale termica;
 - i) aggiornare il libretto della centrale termica con la registrazione delle verifiche periodiche degli interventi di manutenzione effettuati.
2. Ogni altro intervento non compreso fra quelli dinanzi indicati fa carico al Concessionario.
3. Il Concessionario qualora vi sia la necessità di eseguire interventi lavori di manutenzione straordinaria che rivestano carattere di urgenza e la cui mancata esecuzione pregiudichi il normale utilizzo dell'impianto, richiede all'Amministrazione di provvedere, specificando lavori necessari, l'urgenza degli stessi in relazione alle attività che si svolgono nell'impianto ed allegando dettagliata e congrua e perizia.
4. Qualora l'Amministrazione non sia in grado di provvedere alla esecuzione dei lavori, di cui al capoverso precedente, con la necessaria tempestività, può autorizzare il concessionario a provvedere direttamente. Alla liquidazione e al rimborso e al rimborso della spesa, sostenuta dal concessionario, si procederà dietro presentazione di apposito rendiconto accompagnato da idonea documentazione della spesa sostenuta.

B - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1 Il Concessionario si obbliga:

- a sottoscrivere entro il termine fissato dall'Amministrazione il verbale di stato di consistenza.
- a non svolgere negli impianti e nelle pertinenze alcuna attività che contrasti con le prescrizioni della presente convenzione, salvo preventivo consenso da parte dell'Amministrazione;
- ad assumere la custodia e la sorveglianza degli impianti e delle attrezzature, nello stato in cui si trovano all'atto della consegna, ed a rispondere del loro deterioramento doloso o colposo o di eventuali smarrimenti;
- a segnalare immediatamente all'Amministrazione tutte le circostanze e i fatti che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività;
- a tenere indenne l'Amministrazione da qualunque azione che possa essere loro intentata da terzi per il risarcimento dei danni da responsabilità civile derivanti dall'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione;
- ad applicare le tariffe approvate dall'Amministrazione ed in particolare quelle ridotte per l'utilizzazione degli impianti finalizzata alla promozione dello sport tra giovani di età non superiore a 14 anni;
- a segnalare le necessità di interventi straordinari alle strutture ed al campo di gioco;
- ad effettuare gli interventi ed a sostenere le spese per la manutenzione ordinaria necessarie ed indispensabili per il buon funzionamento degli impianti oggetto della presente convenzione;

- ad assumere a proprio carico le tasse, le imposte ed i premi per le assicurazioni per la responsabilità civile;
- a assumere a proprio carico le spese di pulizia, di telefono, per l'energia elettrica, per il riscaldamento, ad esclusione dell'utenza idrica, compresi i consumi e le quote fisse, e comunque tutte le spese per le utenze di cui necessitano gli impianti. All'inizio della gestione si provvederà alla lettura dei contatori.

Il concessionario è tenuto a provvedere alla voltura e al pagamento diretto delle utenze di gas, acqua e rifiuti.

a mantenere in perfetta efficienza i beni oggetto della presente convenzione garantendone la sicurezza;

ad effettuare tutte le attività strumentali, connesse o complementari allo svolgimento della gestione oggetto della convenzione, quantunque non ivi espressamente indicate, e comunque eseguire le manutenzioni e riparazioni non poste a carico del Amministrazione senza pretendere alcun genere di rimborso, ristoro o indennizzo.

C - INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ADEMPIMENTI DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario è tenuto a provvedere ai seguenti interventi:

- a) riparazione e rifacimento di parti di intonaci interni, tinteggiature interne, riparazione di rivestimenti e pavimenti, interni;
- b) riparazione e sostituzione di parti accessorie, comprese le specchiature opache e vetrate, di infissi e serramenti interni;
- c) riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie, autoclavi irrigatori e relative centraline, con apparecchi omologhi di qualità equivalente o superiore;
- d) manutenzione di quadri elettrici in genere, con verifica delle connessioni, prova delle protezioni, manutenzione delle distribuzioni a valle del quadro principale e relative apparecchiature di comando e distribuzione con eventuale sostituzione delle parti di apparecchiature inefficienti quali spie e fusibili, lampade, apparecchi illuminanti, comprese le emergenze autoalimentate o parti di esse, con materiali omologhi di qualità equivalente o superiore ai preesistenti;
- e) verniciatura periodica dei pali in ferro, siano essi per recinzione aerea o pali di illuminazione, dei cancelli della recinzione, di tutte le opere in ferro presenti: riparazione e sostituzione della rete di recinzione; riparazione e mantenimento delle pavimentazioni delle aree di attività sportiva e manutenzione delle aree esterne siano esse pavimentate che a verde;

2. Il Concessionario è tenuto a provvedere ai fini della gestione all'acquisto dei beni e delle attrezzature ritenute necessarie in maniera adeguata, per numero, caratteristiche e dimensioni, ad un corretto espletamento della attività.

3. Il Concessionario è tenuto a dotarsi dell'attrezzatura necessaria per un corretto svolgimento delle attività, degli indumenti degli operatori, dei detergenti, dei solventi, dei detersivi, dei saponi, dei disinfettanti, della carta igienica, delle salviette, delle salviettine di carta monouso, delle scope, degli spazzoloni, delle spugne, degli stracci, e di ogni altro prodotto, strumento ed attrezzatura necessari.

4. La pulizia e la manutenzione degli impianti dovranno essere svolte in orari tali da non arrecare disturbo agli utenti ed intralcio al regolare andamento delle attività sportive.
5. E' fatto divieto al Concessionario di manomettere, anche temporaneamente e per esigenze organizzative proprie, gli impianti esistenti senza aver ottenuto il preventivo nulla-osta del responsabile dell'Amministrazione.
6. Per la conduzione degli impianti e delle attrezzature sportive il Concessionario potrà avvalersi delle prestazioni specialistiche di terzi, restando l'Amministrazione estranea a qualsiasi rapporto con essi, restando altresì indenne e sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità.
7. Il Concessionario è tenuto ad effettuare tutte le forniture strumentali, connesse o complementari alle attività dianzi elencate, quantunque non indicate nella presente convenzione, senza che per ciò possa pretendere alcun genere di rimborso, ristoro o indennizzo.

2. SISTEMA DI GARA E BASE D'ASTA

1. La presente gara sarà aggiudicata con il criterio del massimo rialzo ai sensi dell'art.95 del D. Lgs. 50/2016
2. L'Ente appaltante si riserva la facoltà di revocare in ogni momento l'intera procedura di gara per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui tale procedura si fonda.

Non sono ammesse offerte parziali né offerte condizionate.

3. DURATA DEL CONTRATTO

1. La concessione del servizio di gestione della piscina comunale avrà decorrenza per anni tre (stagioni estive) dal mese di giugno, indipendentemente dalla data di formale stipula del contratto.
2. Alla scadenza della convenzione e facoltà dell'Amministrazione Comunale disporre il rinnovo del contratto per un ulteriore periodo di durata massima di 1 anno alle medesime condizioni (o condizioni di miglior favore offerte).

4. COSTI DELLA SICUREZZA

I costi della sicurezza e/o, come previsto dall'art. 26, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008, derivanti da "interferenze", si ritengono pari a 0 (zero), in quanto i relativi oneri della sicurezza sono già inclusi nelle prestazioni per l'espletamento del servizio.

5. SOGGETTI NON AMMESSI ALLA GARA

1. Non sono ammessi a partecipare alla gara gli Operatori economici, anche in forma associata, che si trovino fra loro in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, nel caso in cui si accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
2. È fatto divieto agli Operatori economici di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o Consorzio di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora lo stesso Operatore economico partecipi alla gara medesima in raggruppamento o Consorzio di concorrenti.
3. Tali divieti sono posti a pena di esclusione dalla gara per tutte le diverse offerte presentate.

7. REQUISITI RICHIESTI

Ai sensi degli artt. 80, 83 del D. Lgs. 50/2016 ai fini dell'ammissione alla gara, i concorrenti dovranno possedere i seguenti requisiti:

a) Requisiti di ordine generale.

a.1 - Non trovarsi in una delle condizioni di esclusione dalla partecipazione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;

a.2 - Non aver fatto ricorso a lavoro irregolare, adempiendo agli obblighi previsti dalla normativa vigente, ovvero che il concorrente si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1bis della Legge del 18 ottobre 2001 n. 383, ma che il periodo di emersione si è concluso.

b) Requisiti di idoneità professionale (Art. 83, commi 1, lett. a) e 3, del Codice) in base alla natura giuridica del partecipante

-autodichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR n. 445/2000 concernente l'iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura della Provincia in cui il concorrente ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza (all. XVI del Codice), per il tipo di attività inerente l'oggetto della presente gara.

Nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione e copia dello Statuto, ovvero iscrizione al Registro istituito presso il Coni ai sensi della L.289/2002, art.90, commi 20 e 21, ovvero in caso di società/associazioni sportive dichiarazione di affiliazione alla Federazione Italiana Nuoto.

c) Requisiti di carattere tecnico-professionale (Art. 83, comma 1, lett. c) e All. XVII, Parte II del Codice) la dimostrazione della capacità tecniche e professionali dei concorrenti è fornita, ai sensi dell'art. 42 del Codice, mediante autodichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR n. 445/2000, di aver maturato un'esperienza di almeno tre anni nella gestione di un impianto natatorio pubblico nell'ultimo quinquennio (2012/2016).

d) Requisiti attestanti la capacità economico-finanziaria (Art. 83, comma 1, lett. b) e All. XVII, Parte I del Codice) dichiarazione di almeno un Istituto di Credito operante negli stati membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi della legge 1 settembre 1993, n. 385, che attesti la capacità economica e finanziaria del concorrente per lo svolgimento del servizio oggetto dell'appalto. Nel caso in cui quest'ultimo, per giustificati motivi, non è in grado di presentare le referenze richieste, trova applicazione quanto previsto dall'art. 86, comma 4, del Codice.

Nel caso di R.T.I. o Consorzi, anche se non formalmente costituiti, i requisiti generali, i requisiti di capacità tecnica e i requisiti di capacità economico-finanziaria sopra esposti devono essere posseduti da ciascuno dei soggetti raggruppati o consorziati. Per quanto riguarda i requisiti di capacità tecnica ed economico finanziaria devono essere posseduti in misura non inferiore al 60% (sessanta per cento) dal soggetto indicato come mandatario. Il restante 40% (quaranta per cento) dovrà essere posseduto cumulativamente dalle mandanti o dalle imprese consorziate concorrenti ciascuna delle quali dovrà possedere almeno il 10% (dieci per cento). Quindi la somma dei requisiti posseduti dai singoli soggetti raggruppati o consorziati deve essere almeno pari a quella richiesta per la partecipazione alla presente gara.

Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti richiesti determina l'esclusione dalla gara.

I concorrenti potranno produrre in via anticipata, nella busta amministrativa, i documenti a comprova dei requisiti di capacità tecnico-professionale, se in loro possesso.

8. AVVALIMENTO

1. Ai sensi e secondo le modalità e le condizioni di cui all'art. 89 del D. Lgs. 50/2016, il concorrente, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di capacità tecnica e di capacità economico-finanziaria, qualora ne fosse carente, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.

2. In conformità a quanto stabilito dall'art. all'art. 89 del D. Lgs. 50/2016 i concorrenti che intendono far ricorso all'avvalimento dovranno produrre nella busta amministrativa specifica documentazione secondo le modalità indicate al punto 12. del presente Disciplinare.

3. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione Comunale, in relazione al Servizio oggetto della gara, per tutta la durata del contratto.

4. Si precisa, inoltre, che in caso di ricorso all'avvalimento:

- non è ammesso, ai sensi dell'art. all'art. 89 del D. Lgs. 50/2016 che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l'esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa;

- non è ammessa, ai sensi del richiamato art. all'art. 89 del D. Lgs. 50/2016, la partecipazione contemporanea alla gara dell'impresa ausiliaria e del concorrente che si avvale dei requisiti della stessa, pena l'esclusione di entrambi;

- e ammesso che i concorrenti possano avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito.

9. CAUZIONE PROVVISORIA

Ciascun concorrente dovrà costituire una cauzione provvisoria di € 120,00 pari al 2% (due per cento) del valore del canone a base d'asta per il triennio oltre l'eventuale rinnovo (IVA esclusa) con validità di 180 giorni ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs 50/2016.

La cauzione provvisoria potrà essere costituita:

a) mediante versamento presso la tesoreria comunale - trasmettendo copia scansionata e firmata digitalmente della quietanza di versamento. Nel caso di depositi provvisori effettuati tramite bonifico bancario trasmettere copia quietanzata scansionata e firmata digitalmente del bonifico. Per entrambe le modalità si specifica il codice IBAN come segue: IT 94 G 05216 73160 000000000067. Dovrà inoltre essere presentato, a pena di esclusione, impegno di un fideiussore, firmato digitalmente dal fideiussore, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva, qualora l'impresa risultasse aggiudicataria, ai sensi dell'art. 93, comma 8, del D. Lgs. 50/2016.

b) fideiussione bancaria o assicurativa in formato elettronico firmata digitalmente dal garante (banca o assicurazione) e dal concorrente, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107, del D. Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica, di durata non inferiore a 180 giorni dal termine perentorio di presentazione delle offerte contenente a pena di esclusione: - impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva, qualora l'impresa risultasse aggiudicataria, ai sensi dell'art. 93, comma 8, del D. Lgs. 50/2016, testo vigente. - la clausola di espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante senza possibilità di porre eccezioni.

I concorrenti in possesso, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI EN ISO/IEC 17000, della certificazione del sistema di qualità aziendale possono beneficiare delle riduzioni di cui all'art. 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, allegando la documentazione a comprova della sussistenza dei requisiti richiesti per beneficiare delle suddette riduzioni. Tale certificazione deve essere conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 e rilasciata da organismi accreditati.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti la cauzione dovrà essere intestata a tutte le imprese partecipanti al raggruppamento. La riduzione della cauzione è accordata come segue: nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale qualora il possesso della certificazione di cui all'art. 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 sia comprovato dall'impresa capogruppo e da ciascuna delle ditte mandanti; nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo verticale la riduzione è accordata "pro quota" in relazione della parte di servizi che le ditte (mandanti e mandatarie) in possesso della certificazione di qualità rispettivamente eseguiranno. Si richiama integralmente l'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016. In caso di consorzi di concorrenti si richiama quanto esposto per i raggruppamenti temporanei di concorrenti. In caso di consorzi stabili e di cooperative vale quanto esposto per le imprese singole.

Costituisce irregolarità essenziale non sanabile e dunque causa di esclusione la mancata costituzione della cauzione provvisoria entro il termine perentorio di scadenza per la presentazione delle offerte. Di contro la mancata allegazione in sede di gara della cauzione ovvero incompletezza o irregolarità sarà oggetto di soccorso istruttorio dietro pagamento della relativa sanzione.

La cauzione provvisoria copre e potrà essere escussa nei seguenti casi: mancato pagamento della sanzione pecuniaria di cui al punto 12 del presente Disciplinare; mancata sottoscrizione del Contratto per fatto della Società aggiudicataria; falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità tecnica e capacità economico-finanziaria richiesti, come indicato dall'art. 12, comma 5 e dall'art. 16, del presente disciplinare; mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del Contratto nel termine stabilito o in quello eventualmente prorogato; mancato altro obbligo derivante dalla partecipazione alla presente gara.

10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: il giorno 01.03.2018 - ore 12.00 – termine perentorio. L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse al Comune di Onano.

Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, l'offerta dovrà essere inviata via PEC all'indirizzo comuneonano@pec.it o consegnata direttamente all'Ufficio Segreteria del Comune di Onano.

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per causa non imputabile al Concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l'irricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura.

11. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - BUSTA AMMINISTRATIVA

Dichiarazione necessaria per l'ammissione alla gara resa utilizzando l'Allegato N. 1, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante o dal procuratore speciale dell'impresa, firmata digitalmente, ed attestante in particolare:

- a) che il concorrente è iscritto alla camera di commercio per attività che autorizzano l'espletamento del servizio oggetto dell'appalto;
 - b) che il concorrente non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nei suoi riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - c) i soggetti per i quali sono rese le dichiarazioni di cui agli Allegati N. 2;
 - d) l'insussistenza di una delle cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2, 4, 5, del D. Lgs. 50/2016 con la precisazione che le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 del citato articolo devono essere rese a pena di esclusione dai seguenti soggetti: titolare e direttore tecnico se trattasi di impresa individuale, dai soci e dai direttori tecnici se trattasi di società in nome collettivo, dai direttori tecnici e da tutti i soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice, dai direttori tecnici e da tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico e dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se trattasi di ogni altro tipo di società o consorzio. La causa di esclusione di cui al comma 1 opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando qualora il concorrente non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (utilizzare Allegati N. 2);
 - e) il possesso dei requisiti di carattere tecnico-professionale ed economico e finanziario richiesti per partecipazione alla procedura;
 - f) di accettare integralmente le disposizioni del Bando di gara, del Disciplinare di gara e del Capitolato d'oneri per lo svolgimento del Servizio;
 - g) di considerare l'offerta vincolante per un periodo di 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte;
 - h) di impegnarsi agli obblighi di cui alla Legge 136/2010 (flussi finanziari);
 - i) di non aver concluso, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto, contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti (art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. 165/2001);
- Cauzione provvisoria di cui al punto 9. del presente disciplinare da presentare ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 50/2016 ed eventuale certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

In caso di ricorso all'avvalimento:

- dichiarazione in formato elettronico firmato digitalmente dal Legale rappresentante dell'operatore economico concorrente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti di cui si intende avvalere e dell'impresa ausiliaria;
- dichiarazione resa anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche e/o integrazioni, in formato elettronico firmato digitalmente dal Legale rappresentante dell'impresa ausiliaria attestante:
- il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali. Per i requisiti tecnici e i requisiti di capacità

economico-finanziaria l'impresa ausiliaria dovrà dichiarare solo quelli per i quali presta l'ausilio;

- l'obbligo verso l'Operatore economico concorrente e verso l'Amministrazione Comunale di mettere a disposizione per tutta la durata del Servizio le risorse necessarie di cui è carente l'Operatore economico concorrente in caso di aggiudicazione;

- la non partecipazione alla gara in proprio o associata o consorziata, né che si trovi in una delle situazioni di cui al medesimo art. 34, comma 2, con una delle altre imprese che partecipano alla presente gara;

Si segnala che il contributo AVCP non è dovuto in quanto l'importo posto a base d'asta è inferiore a € 150.000,00 (centocinquantamila) IVA esclusa.

12. OFFERTA ECONOMICA - BUSTA ECONOMICA

I concorrenti dovranno presentare la propria offerta economica redatta conformemente all'Allegato N. 3 (scheda offerta economica), sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta, Associazione e/o Società Sportiva partecipante, contenente il rialzo percentuale che si intende praticare sul canone annuo minimo posto a base d'asta di €. 2.000,00 (duemila/00), oltre Iva nella misura di legge, se dovuta, deve essere indicato in cifre e lettere.

In caso di A.T.I., l'offerta economica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i partecipanti all'A.T.I. Nella suddetta busta non devono essere inseriti altri documenti.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 la carenza di qualsiasi elemento formale della domanda può essere sanata attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni rese per la partecipazione, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, nella misura di € 90,00 (novanta/00) corrispondente all'05% (zerovirgolacinqueper cento) del canone posto a base d'asta (IVA esclusa). In tal caso, la stazione appaltante assegnerà al concorrente il termine perentorio di 10 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La concessione sarà aggiudicata con il criterio L'aggiudicazione avverrà con il criterio del massimo rialzo o maggior prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del Codice.

15. PROCEDURA E DATE DELLA GARA

Nel corso della prima seduta pubblica, fissata per il giorno 02.03.2018 alle ore 10,00, si procederà alla verifica della documentazione e dei requisiti di ammissione dei concorrenti.

La Stazione Appaltante, sulla base della documentazione presentata, procede a verificare la correttezza

formale della documentazione e delle buste contenenti le offerte; in caso di valutazione negativa procede ad escludere, ai sensi dell'art. 80, del D.Lgs. 50/2016, i concorrenti dalla gara. La stazione appaltante procede, altresì, alla verifica del possesso dei requisiti generali dei concorrenti, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate e delle certificazioni dagli stessi prodotte. Si procederà poi con l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, l'attribuzione dei relativi punteggi e l'individuazione del miglior offerente nonché alla verifica delle eventuali offerte anomale ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 50/2016.

16. CAUZIONE E GARANZIE:

Secondo quanto previsto dal Bando di gara.

17. STIPULA DEL CONTRATTO

Il perfezionamento del rapporto contrattuale avverrà secondo quanto previsto e disposto dal D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ("nuovo" Codice dei Contratti) entro i termini previsti dall'art. 32 del D. Lgs. 50/2016.

La Ditta aggiudicataria dovrà comprovare i poteri del rappresentante che sottoscriverà il Contratto medesimo, mediante produzione di idoneo documento autenticato nelle forme di legge (se non acquisito già nel corso della procedura). Le spese e gli oneri contrattuali saranno a carico della Ditta aggiudicataria.

Ogni controversia in relazione alla validità, all'interpretazione, alla risoluzione e alla esecuzione del contratto avente ad oggetto Servizio per l'affido in concessione del servizio è decisa dalla competente Autorità Giudiziaria. Il Foro competente in via esclusiva è quello di Viterbo.

18. NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente disciplinare, si fa rinvio, oltre che alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici.

F.to Il Responsabile dei Servizi Tecnici

Ing. Giordana Geronzi